

Rapporto

numero

8231 R

data

28 febbraio 2023

competenza

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

della Commissione gestione e finanze sull'iniziativa parlamentare del 7 maggio 2018 presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari "Liberalità – Saniamo l'illegalità e fermiamo la discriminazione delle iniziative private per scopo pubblico o di utilità pubblica" e controprogetto

Il messaggio n. 8231 riassume in modo compiuto le motivazioni, emerse pure in sede di approfondimento e dibattito all'interno della Sottocommissione Fisco della Commissione gestione e finanze, a monte della formulazione del controprogetto all'iniziativa parlamentare elaborata n. 515. Si propone l'entrata in vigore già nel periodo fiscale corrente.

La Commissione Gestione e finanze propone pertanto di accettare il disegno di legge qui annesso.

Per la Commissione gestione e finanze:

Maurizio Agustoni, Boris Bignasca, Alessandra Gianella e Paolo Pamini, relatori
Balli - Caprara - Caverzasio - Dadò -
Ferrara - Guerra - Jelmini - Pini - Quadranti -

Disegno di

**Legge
tributaria
(LT)**
modifica del.....

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8231 del 25 gennaio 2023,
visto il rapporto della Commissione gestione e finanze n. 8231 R del 28 febbraio 2023,

decreta:

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

Art. 32c cpv. 2

²Nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti nonché a persone giuridiche nei cui organi esecutivi siede almeno un rappresentante del Cantone o di un Comune ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b.

Art. 68 cpv. 1 lett. c^{bis}

c^{bis}) nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti nonché a persone giuridiche nei cui organi esecutivi siede almeno un rappresentante del Cantone o di un Comune ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dell'utile netto;

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2023.